Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 6 giugno 1956
registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1956
registro n. 29 Aeronautica, foglio n. 315

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

« A VIVENTI »

MENALDI Pietro, sottotenente pilota
« Ardito pilota da caccia partecipava a numerose azioni belliche in territorio nemico, contribuendo ad infliggere allo avversario perdite gravi ».
Cielo della Marmarica e dell'A.S.I. 23 luglio 1941-1° settembre 1941 4 settembre 1941-19 ottobre 1941.

CIARLETTI Ezio, maresciallo pilota di 3ª classe:
« Già distintosi in ardite ricognizioni da bombardamento notturno, effettuava numerose missioni di trasporto di uomini e materiale fin sui campi più avanzati, conducendole a termine spesso in condizioni atmosferiche avverse e talora sotto il bombardamento nemico ».
Cielo del Mediterraneo, 12-25 maggio 1952 26 settembre 1942-21 gennaio 1943.

LUPIA Gino sergente maggiore pilota
« Abile pilota di apparecchio d'assalto, effettuava, in qualità di gregario, numerose scorte di convogli in mare, in condizioni particolarmente difficili. Partecipava a mitragliamenti su automezzi nemici contribuendo a metterne vari fuori uso incurante della violenta reazione contraerea ».
Cielo dell'A.S.I., 27 settembre 1942-8 gennaio 1943.

ANGELI Brenno, sergente pilota:
« Secondo pilota di apparecchio da bombardamento partecipava ad azioni belliche su mare aperto dimostrando le sue doti di sereno combattente. Durante una ricognizione straordinaria per ricerca formazione navale nemica coadiuvava il capo equipaggio a portare alla base l'apparecchio colpito in più parti ».
Cielo del Mediterraneo, 30 luglio-24 dicembre 1942.

BEZ Antonio, sergente pilota:
« Sottufficiale di provate capacità partecipava volontario ad una azione di siluramento contro una formazione navale nemica. Malgrado la rabbiosa reazione contraerea coadiuvava in modo perfetto il primo pilota e contribuiva così al danneggiamento di un piroscafo di medio tonnellaggio ».
Cielo del Mediterraneo occidentale, 14-19 marzo 1943.

BRUNELLO Giandomenico, sergente pilota:
« Pilota d'assalto compiva rischiose azioni belliche emergendo per ardimento e noncuranza del pericolo ».
Cielo dell'A.S.I., 27 maggio 1942-30 giugno 1942.

CHIARELLO Luigi, sergente pilota:
« Pilota da caccia si prodigava in ardite missioni di guerra in mare aperto, contribuendo efficacemente ad assicurare la rotta ai nostri convogli marittimi contro l'insidia subacquea nemica ».
Cielo del Mediterraneo 30 gennaio 1943-26 aprile 1943.

(5554)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1956, n. 1293.

Esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Francia concluso in Roma, mediante processo verbale del 15 novembre 1955 con annesso scambio di Note del 22 novembre 1955, per regolare alcune questioni finanziarie relative ai territori ceduti alla Francia per effetto del Trattato di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, relativo all'esecuzione del Trattato di pace, fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la difesa e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e la Francia concluso in Roma, mediante processo verbale del 15 novembre 1955 con annesso scambio di Note del 22 novembre 1955, per regolare alcune questioni finanziarie relative ai territori ceduti alla Francia per effetto del Trattato di pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'entrata in vigore dell'Accordo indicato nell'articolo precedente.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione del presente decreto si farà fronte con le disponibilità di bilancio relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 51. — CARLOMAGNO

Procès-verbal de la réunion d'experts tenue à Rome du 7 au 15 novembre 1955 en vue du règlement des questions financières relatives aux territoires cédés à la France.

Conformément aux dispositions du procès-verbal de la Conférence tenue à Rome les 11 et 12 janvier 1955, les experts des Administrations compétentes françaises et italiennes se sont réunis à Rome du 7 au 15 novembre 1955 en vue du règlement, prévu par le Traité de paix, des questions financières relatives aux territoires cédés à la France.

L'examen auquel les deux délégations ont procédé a abouti aux résultats suivants:

a) *Dette publique.*

La Délégation française a remis à la Délégation italienne la liste des titres de la Dette publique italienne émis avant le 10 juin 1940 circulant dans les territoires cédés à la France, et dont l'État français doit prendre en charge le service en vertu des dispositions du point 6 de l'Annexe XIV du Traité de paix. Ces titres ont été échangés par l'Administration française contre des titres de la Dette publique française.

Les deux Délégations ont d'autre part arrêté à Lit. 10.366.000 le montant de la créance française correspondant aux titres de la Dette publique italienne d'émission postérieure au 10 juin 1940 circulant dans les territoires cédés à la France, et dont le service doit demeurer à la charge de l'État italien. Cette somme comprend:

d'une part un montant de Lit. 4.289.000 correspondant aux titres échangés par l'Administration française;

d'autre part un montant de Lit. 6.077.000 auquel a été évalué forfaitairement, d'un commun accord, le montant de la créance française correspondant aux titres de la Dette publique italienne émis postérieurement au 10 juin 1940 et déposés au nom de collectivités locales chez la Caisse d'épargne de Cuneo.

Il est entendu que l'ensemble des titres échangés en France, qu'ils aient été émis avant ou après le 10 juin 1940, seront restitués au Gouvernement italien contre décharge en bonne et due forme dans le délai d'un mois à compter du règlement visé ci-dessus, et que, par ce versement, le Gouvernement italien se trouvera libéré de toute revendication éventuelle de tiers en ce qui concerne les titres d'émission postérieure au 10 juin 1940 dont il conservera, jusque là, la responsabilité.

b) *Pensions civiles et militaires et d'assurances sociales.*

Par application des dispositions des points 7 et 8 de l'Annexe XIV du Traité de paix, les Délégations française et italienne ont arrêté d'un commun accord aux chiffres suivants le montant de la créance française résultant de la prise en charge par l'État français des obligations des organisations d'assurances sociales italiennes publiques ou privées à l'égard des habitants des territoires cédés, ainsi que du service des pensions civiles ou militaires, acquises ou en cours d'acquisition à la date d'entrée en vigueur du Traité de paix, au service de l'État italien ou de collectivités publiques italiennes, par des personnes ayant reçu la nationalité française en vertu dudit Traité:

Pensions civiles .	Lit. 13.000.000
Pensions militaires	» 15.000.000
Pensions d'assurances sociales (y compris les polices d'assurances I.N.A. des anciens combattants) . .	» 15.000.000
Total . . .	Lit. 43.000.000

Le Gouvernement français s'engage à remettre au Gouvernement italien les polices d'assurances I. N. A. d'anciens combattants.

c) *Dommages de guerre.*

En application des dispositions du paragraphe 7 de l'article 78 du Traité de paix, les deux Délégations sont tombées d'accord pour fixer à titre transactionnel

et forfaitaire à Lit. 393.000.000, la somme qui sera payée par le Gouvernement italien au Gouvernement français pour la réparation des dommages causés aux biens de toute nature situés sur les territoires cédés à la France et appartenant à des ressortissants français.

d) *Caisses d'épargne postales et Caisse d'épargne de Cuneo.*

Les deux Délégations ont constaté que les dispositions prévues par l'échange de notes entre la France et l'Italie, en date des 4 octobre et 13 novembre 1952, en vue de régler le transfert des fonds appartenant aux habitants des territoires de Tende et de La Brigue déposés chez les Caisses d'épargne postales italiennes et la Caisse d'épargne de Cuneo avaient reçu une complète exécution et que la question était désormais réglée.

e) *Répartition des avoirs des collectivités locales.*

Les deux Délégations ont constaté que les Commissions d'experts civiles français et italiens avaient procédé, conformément aux dispositions du point 18 de l'Annexe XIV du Traité de paix et en exécution de la décision en date du 9 octobre 1953 de la Commission de conciliation franco-italienne, à l'établissement d'un plan de répartition des avoirs des collectivités locales.

Parmi ces avoirs figurent des titres de la Dette publique italienne déposés auprès de la Caisse d'épargne de Cuneo. Compte tenu de l'arrangement forfaitaire mentionné au paragraphe a) ci-dessus, les deux Délégations ont convenu que les Gouvernements français et italien effectueraient, respectivement au profit des collectivités françaises et italiennes, les règlements correspondants sur la base du plan de répartition. Les titres en question et les intérêts y afférents sont attribués au Gouvernement italien, lequel donnera à la Caisse d'épargne de Cuneo les instructions d'application nécessaires.

Par ailleurs les deux Délégations ont reconnu l'intérêt qu'il y avait à ce que toutes dispositions utiles soient prises pour assurer dans les plus brefs délais la mise à exécution de ce plan.

En définitive, le montant global de la créance française au titre des territoires cédés à la France s'élève a:

Dette publique .	Lit.	10.366.000
Pensions civiles et militaires et d'assurances sociales	»	43.000.000
Dommages de guerre	»	393.000.000
Total . . .	Lit.	446.366.000

Le Gouvernement italien procédera au règlement de cette créance par versement de son montant au crédit du compte de la Banque de France chez la Banque d'Italie pour le compte du Trésor français, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation du présent procès-verbal par les deux Gouvernements.

Fait à Rome, le 15 novembre 1955

Le président de la Délégation française
Charles de MONTALEMBERT

Le président de la Délégation italienne
Giovanni RIVANO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 22 novembre 1955

Monsieur l'Ambassadeur,

j'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a pris connaissance du procès-verbal de la réunion d'experts tenue à Rome du 7 au 15 novembre 1955 au sujet du règlement des questions financières relatives aux territoires cédés à la France, et lui donne sa pleine approbation. Il considère les arrangements faisant l'objet dudit procès-verbal comme valant accord entre nos deux Gouvernements.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

MARTINO

A Son Excellence JACQUES FOUQUES DUPARC
Ambassadeur de France ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EN ITALIE

Rome, le 22 novembre 1955

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« J'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement a pris connaissance du procès-verbal de la réunion d'experts tenue à Rome du 7 au 15 novembre 1955 au sujet du règlement des questions financières relatives aux territoires cédés à la France, et lui donne sa pleine approbation. Il considère les arrangements faisant l'objet dudit procès-verbal comme valant accord entre nos deux Gouvernements.

Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement français sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur d'accuser réception de cette communication et de vous confirmer l'accord du Gouvernement français sur les dispositions qu'elle contient.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

J. FOUQUES DUPARC

Son Excellence Monsieur MARTINO
Ministre des Affaires Étrangères Palais Chigi ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1956, n. 1294.

Concessione del supplemento di aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio per la vendita al pubblico della sigaretta di produzione nazionale « Stop King Size » con filtro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 757, registrato alla Corte dei conti

il 14 ottobre 1949, Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 39, con il quale è stata fissata la misura dell'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, n. 884, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956, Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 39, recante modificazioni al cennato decreto n. 757;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1956, n. 883, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1956, Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 40, con il quale è stata iscritta nella tariffa generale di vendita al pubblico la sigaretta di produzione nazionale « Stop King Size » con filtro;

Ritenuta la necessità di estendere a tale nuovo tipo di sigaretta il supplemento di aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il supplemento di aggio nella misura dell'1 % a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita di alcuni tipi di tabacchi lavorati nazionali di qualità superiore, concesso con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1956, n. 884, è esteso alla sigaretta di produzione nazionale denominata « Stop King Size » con filtro, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 69. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956, n. 1295.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Coadiutoria autonoma dell'Assunzione di Maria Vergine, in frazione Casoni Borroni del comune di Mezzana Bigli (Pavia).

N. 1295. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 15 settembre 1955, relativo alla elevazione a parrocchia della Coadiutoria autonoma dell'Assunzione di Maria Vergine, in frazione Casoni Borroni del comune di Mezzana Bigli (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956, n. 1296.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie, nel comune di Corleone (Palermo).

N. 1296. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 25 ottobre 1955, integrato con dichiarazione 9 giugno 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma delle Grazie, nel comune di Corleone (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956, n. 1297.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in rione Perrino del comune di Brindisi.

N. 1297. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi in data 8 maggio 1954, integrato con dichiarazione 27 agosto 1955, relativo all'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in rione Perrino del comune di Brindisi.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 42. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956, n. 1298.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine e San Zenone Vescovo, in località Rodda del comune di Pulfero (Udine).

N. 1298. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 24 dicembre 1955, integrato con dichiarazione di pari data relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria Vergine e San Zenone Vescovo, in località Rodda del comune di Pulfero (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1956, n. 1299.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della B. M. V., in frazione Zoreri del comune di Terragnolo (Trento).

N. 1299. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 18 gennaio 1944, integrato con postilla 30 maggio 1956, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della B. M. V. in frazione Zoreri del comune di Terragnolo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1956.

Conferma del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9, 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1952, relativo, tra l'altro, alla nomina del presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'Ente predetto e che occorre di conseguenza provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il prof. Emilio Giaccone è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1956
Registro n. 14 Lavoro e previdenza, foglio n. 68. — GALEANI

(5784)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Magenta (Milano).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Magenta (Milano) — costituito per legge di 30 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da 14 consiglieri delle correnti politiche di centro, da 15 delle correnti politiche di sinistra e da uno delle correnti politiche di destra, talchè si è venuta a determinare in seno al predetto Consiglio una equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante l'intervento del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neoeletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 16 giugno 1956, dopo la convalida degli eletti, veniva effettuato, a termini dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 — modificato dalla legge 22 marzo 1952, n. 173 — il primo esperimento per la nomina del sindaco, ma sia nelle due votazioni libere che nella successiva di ballottaggio nessuno dei candidati conseguiva la maggioranza di voti richiesta dalla legge.

Ugualmente infruttuosa riusciva l'adunanza di seconda convocazione, indetta per il 21 giugno successivo, in quanto i consiglieri delle correnti di centro, prevedendo che le votazioni, come in precedenza, si sarebbero concluse in parità e che il proprio candidato, in quanto meno anziano di età, sarebbe rimasto soccombente rispetto al candidato delle correnti di sinistra, non intervenivano all'adunanza che andava, pertanto, deserta per mancanza del *quorum* previsto dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Nonostante che il sindaco uscente, come si evince chiaramente dalla deliberazione in data 21 giugno, ritenesse ormai superfluo — data la constatata impossibilità di intese tra i gruppi consiliari contrapposti — ogni ulteriore tentativo per giungere alla formazione degli organi di amministrazione, il Prefetto di Milano, allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, convocò il sindaco stesso in Prefettura, invitandolo ad indire una ulteriore adunanza del Consiglio, con l'esplicita avvertenza che, qualora anche questa fosse andata deserta o, comunque, risultata infruttuosa, sarebbe stato provveduto a termini dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

In conseguenza il sindaco, aderendo al preciso invito rivoltogli, provvedeva a convocare il Consiglio per il 13 luglio 1956, ma la seduta andò nuovamente deserta per l'assenza di 15 consiglieri; ciò che, d'altronde, era in anticipo ampiamente scontato, in quanto, proprio alla vigilia della riunione, i consiglieri delle correnti di centro, attraverso un manifesto alla popolazione, avevano ribadito il loro intendimento di non intervenirvi, ammettendo che, allo stato, non sussistesse altra possibilità che quella di una gestione commissariale.

Analogamente, il giorno successivo a quello stabilito per l'adunanza, i partiti di sinistra, con altro pubblico manifesto, davano per certa la nomina di un commissario.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio, nonostante gli avvertimenti ricevuti, ha persistito nel violare un tassativo obbligo di legge e che ogni altro tentativo per giungere alla formazione degli organi di amministrazione si appalesava ormai chiaramente vano, date le ampie ed inequivoche ammissioni rese, in particolare, attraverso i suddetti pubblici manifesti, circa la paralisi funzionale del Consiglio stesso, nell'intento di salvaguardare gl'interessi dell'Ente, con rapporti del 24 luglio e del 13 settembre 1956, ne ha proposto lo scioglimento, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma di legge.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Magenta di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 ottobre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Magenta ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giuseppe Schiavone, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 6 novembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante gli interventi del prefetto, il Consiglio comunale di Magenta (Milano) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 ottobre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Magenta (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Schiavone, funzionario di Prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(5790)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1955.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Jugoslavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 946, contenente norme di attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1955, registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1955, registro n. 20, foglio n. 81, relativo alla nomina del dottor Giulio Barbosi, addetto commerciale di 2ª classe, a membro effettivo della Commissione amministrativa per la Jugoslavia di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Visto il fonogramma 6004 del 21 novembre 1955 del Ministero degli affari esteri, con il quale si designa quale componente della Commissione amministrativa costituita per la Jugoslavia in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, il dott. Agostino Benazzo, primo segretario, in sostituzione del dott. Giulio Barbosi destinato ad altro incarico;

Decreta:

Art. 1

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi esistenti in Jugoslavia, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga, quale membro effettivo in rappresentanza del Ministero degli affari esteri il dott. Agostino Benazzo, primo segretario, in sostituzione del dott. Giulio Barbosi, destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1955

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 343

(5823)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1956.

Nomina di due esperti della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Jugoslavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1955, relativo alla costituzione della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Jugoslavia, registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1955, registro n. 20, foglio n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1955, n. 286;

Ritenuto che, particolari esigenze di lavoro, rendono necessario chiamare a far parte della Commissione di che trattasi funzionari della pubblica Amministrazione, quali esperti, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, limitatamente a tutto il 30 giugno 1956, salvo proroga;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione di cui all'art. 3, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti in Jugoslavia, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga, i sottoindicati funzionari quali esperti;

Principe Giuseppe, primo geometra Ministero delle finanze Direzione generale del catasto, esperto;

De Franceschi Gastone, primo revisore Ministero del tesoro in servizio presso la Direzione generale del tesoro, esperto.

Art. 2.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 557, art. 4 del bilancio passivo di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1956

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1956
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 319

(5824)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1956.

Nomina di un esperto della Commissione incaricata di procedere alla liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava, ai termini del Trattato di pace.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1952, con il quale viene costituita la Commissione interministeriale per la liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un altro esperto in seno alla detta Commissione interministeriale;

Decreta:

Il sig. Nestore Pinto, geometra della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, è nominato esperto per i lavori della Commissione interministeriale incaricata di procedere alla liquidazione degli indennizzi ai titolari dei beni, diritti ed interessi situati in territorio prebellico jugoslavo o nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava ai termini del Trattato di pace.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1956

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1956
Registro n. 3 Tesoro, foglio n 315

(5228)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1956.

Sostituzione del presidente della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Jugoslavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di un indennizzo a favore delle persone fisiche e giuridiche italiane i cui beni, diritti ed interessi all'estero siano perduti o soggetti a perdita per effetto degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 o di altri accordi internazionali connessi con detti articoli del Trattato;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione della legge anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1955, registrato alla Corte dei conti addì 28 novembre 1955, registro n. 20, foglio n. 81, con il quale è stata costituita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Jugoslavia;

Vista la lettera n. 54/16/Gab. del 13 gennaio 1956, con la quale il Ministero di grazia e giustizia designa quale presidente della Commissione di cui sopra il dott. Giovanni Petruzzi, presidente di sezione della Corte di cassazione (a riposo) in sostituzione del dottor Luigi Cannada-Bartoli che ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giovanni Petruzzi, presidente di sezione della Corte di cassazione (a riposo) è nominato, limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga, presidente della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Jugoslavia in sostituzione del dott. Luigi Cannada-Bartoli dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1956
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 345

(5825)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1956.

Proroga di un anno della nomina degli esperti della Commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Jugoslavia, e nomina di un esperto della Commissione stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, n. 521210, registrato alla Corte dei conti addì 29 febbraio 1956, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 319, con il quale per particolari esigenze di lavoro, sono stati chiamati a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti in Jugoslavia i sottonotati funzionari della pubblica Amministrazione, in qualità di esperti limitatamente al 30 giugno 1956, salvo proroga:

1) Principe Giuseppe, primo geometra Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto;

2) De Franceschi Gastone, primo revisore Ministero del tesoro, in servizio presso la Direzione generale del tesoro;

Considerato che i lavori della predetta Commissione si prevede dovranno continuare per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 e che pertanto si rende necessario confermare nella nomina gli esperti suddetti di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956 sopra citato;

Ritenuto che particolari esigenze di lavoro rendono necessario chiamare inoltre a far parte della Commissione di che trattasi il sig. Cadeddu Cesare, geometra aggiunto Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto - U.T.E., quale esperto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957;

Decreta:

Art. 1.

Si autorizza la proroga di un anno a far data dal 1° luglio 1956 e fino al 30 giugno 1957 della nomina degli esperti sopraindicati di cui al decreto Ministeriale 2 gennaio 1956, citato nelle premesse, per far parte della Commissione istituita a norma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi esistenti in Jugoslavia.

Art. 2.

E' chiamato a far parte della Commissione di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi in Jugoslavia in qualità di esperto, limitatamente al 30 giugno 1957 il sig. Cadeddu Cesare, geometra aggiunto Ministero delle finanze Direzione generale del catasto U.T.E.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'esecuzione del presente decreto faranno carico al cap. 518, art. 4, del bilancio passivo di questo Ministero, esercizio finanziario 1956-57.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1956
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 395

(5827)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1956.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa fra braccianti e terrazzieri « G. Matteotti » di Castelfranco Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 15 ottobre 1954, con il quale la Società cooperativa fra braccianti e terrazzieri « G. Matteotti » di Castelfranco Emilia fu messa in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Dario Vandelli fu nominato commissario liquidatore;

Considerato che il suddetto liquidatore è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Filippo Gamberini è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa fra braccianti e terrazzieri « G. Matteotti » di Castelfranco Emilia, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del rag. Dario Vandelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(5802)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Margarida Guedes Nogueira, Console del Brasile a Milano, con giurisdizione sulla regione della Lombardia e sulle provincie di Novara, Parma e Piacenza.

(5738)

In data 3 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Horst Weber, Console generale della Repubblica federale di Germania a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, (compresa l'isola d'Elba), Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

(5737)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Il dott. Alvise Stagni nato a Buie d'Istria (Fiume) il 16 ottobre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 19 luglio 1949 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(5859)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno facente parte del vecchio alveo del fiume Mera, in comune di Samolaco (Sondrio).

Con decreto 18 luglio 1956, n. 227, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno facente parte del vecchio alveo del fiume Mera, in comune di Samolaco (Sondrio) segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 62, mappali numeri 3573, 3575, 3574 e 3576, mappa di Somaggia, della superficie complessiva di ettari 0.24.20 ed indicato nella planimetria 2 marzo 1954, in scala 1 : 2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Sondrio, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5733)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto in destra del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze 18 maggio 1956, n. 26/43, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza), non censito nel catasto (ricadente però al foglio di mappa n. 5 e contiguo alla particella n. 239 del catasto dello stesso Comune) della superficie di mq. 823,21 ed indicato nella planimetria 20 marzo 1954, in scala 1 : 500, dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5734)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Opera nazionale combattenti									
1	BOSELLI Angela di Antonio	Eboli	1.68.07	1646	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	214.552 —	210.000 —	18-12-52
2	FRATTA Giuseppe fu Antonio	Vitulazio	3.13.78	1670	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	764.396 —	—	16- 8-53
3	SOCIETA' GENERALE DELLE CONSERVE ALIMENTARI « CIRIO », con sede in San Giovanni a Teduccio	Capaccio	137.52.95	10	24- 1-53	21 s. o.	27- 1-53	17.616.250 —	17.615.000 —	1- 9-53

Roma, addì 7 novembre 1956

Visto, p. *il Ministro* [illegible]

(5618)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione del perimetro del comprensorio di bonifica di seconda categoria, in provincia di Brescia

Con decreto Ministeriale 30 ottobre 1956, n. 281[illegible], i territori classificati di bonifica, in provincia di Brescia, sono stati delimitati nell'estensione di Ha. 194.935.

(5868)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica Lipuda-Fiume Nicà, con sede in Cirò Marina (Catanzaro)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 801 in data 19 novembre 1956, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Lipuda-Fiume Nicà, con sede in Cirò Marina (Catanzaro), deliberate in data 8 luglio 1956 dell'assemblea generale dei consorziati.

(5810)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Utenti acque canale demaniale Infernotto - Roggia Roella - Molino della Villa », con sede nel comune di Centallo (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. [illegible]07 in data 23 ottobre 1956, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Utenti acque canale demaniale Infernotto-Roggia Roella-Molino della Villa », con sede nel comune di Centallo (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 17 aprile 1956.

(5735)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « La Valle Cannella », con sede in Cerignola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 novembre 1956, i poteri conferiti al dottor Michele Cardinale, commissario della Società cooperativa agricola « La Valle Cannella », con sede in Cerignola, sono stati prorogati al 30 novembre 1956.

(5848)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 271

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1956

1 Dollaro USA	624,96
1 Dollaro canadese	649,312
1 Franco svizzero lib.	145,837
1 Corona danese	90,56
1 Corona norvegese	87,872
1 Corona svedese	121,642
1 Fiorino olandese	165,25
1 Franco belga	12,554
100 Franchi francesi	178,48
1 Franco svizzero acc.	143,33
1 Lira sterlina	1751,625
1 Marco germanico	149,85

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1956

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1956 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 ottobre 1956			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1956		4.272		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	731.330		670.674	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	39.534		105.978	
Totale		770.864		776.652
In conto movimento di capitali – competenza	18.301		40.476	
In conto movimento di capitali – residui	1.382		13.732	
Totale		19.683		54.208
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	565.017		568.832	
Conti correnti	1.695.279		1.646.408	
Incassi da regolare	332.215		321.957	
Altre gestioni	1 130.489		895.229	
Totale		3.723.000		3.432.426
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	334		616	
Pagamenti da regolare	19.792		68.963	
Altri crediti	1.384.479		1.584.013	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	4.182		6.217	
Totale		1.408.787		1.659.809
Totale generale incassi e pagamenti		5.926.606		5.923.095
Fondo di cassa al 31 ottobre 1956		—		3.511
Totale a pareggio		5.926.606		5.926.606

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1956 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.511	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	282		
Pagamenti da regolare	90.121		
Altri crediti	507.148		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	29.448		
Totale crediti		626.999	
In complesso			630.510
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.767.437		
Conti correnti	429.105		
Incassi da regolare	55.992		
Altre gestioni	411.218		
Totale debiti			3.663.752
Situazione del Tesoro (passività)			3.033.242

Circolazione di Stato al 31 ottobre 1956		
metallica	L.	28.527 —
cartacea	»	30.293 —
	L.	58.820 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(5351)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1956

ATTIVO

Oro in cassa	L.		4.228.760.605,13
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		11.986.724.104,75
Portafoglio su piazze italiane	»		406.235.821.486,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		66.512.479,58
Anticipazioni	»		86.475.789.732 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		70.564.572.997,05
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		63.433.062.378,72
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		885.600.072.388,05
Partite varie	»		3.468.056.964,41
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		330.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		8.958.638.967,72
Spese	»		24.733.653.326,60
	L.		2.462.361.295.401,52
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.809.751.093.274,31
	L.		6.272.112.388.675,83
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.547.527,02
TOTALE GENERALE	L.		6.272.144.936.202,85

PASSIVO

Circolazione	L.		1.601.636.814.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		15.530.413.616,26
Depositi in conto corrente liberi	»		82.126.241.425,74
Conti correnti vincolati	»		582.114.455.887,34
Creditori diversi	»		137.014.571.913,19
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		5.640.185.971,18
Conto corrente del Tesoro (Fondo speciale articolo 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325)	»		2.461.800.000 —
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	53.827.833.704,91	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	45.996.506.557,23	7.831.327.147,68
Rendite del corrente esercizio	L.		25.053.906.227,38
	L.		2.459.409.716.688,77
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.576.318.188 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.075.260.524,75	2.951.578.712,75
	L.		2.462.361.295.401,52
Depositanti	»		3.809.751.093.274,31
	L.		6.272.112.388.675,83
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.547.527,02
TOTALE GENERALE	L.		6.272.144.936.202,85

(5859)

Il Governatore: MENICHELLA

Il ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a trenta posti di perito aggiunto di seconda classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato distinti nelle seguenti specialità: agrari, posti 8; geometri, posti 12; meccanici, posti 8; minerari, posti 2.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale della Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, ratificato, con modificazioni, con la legge 10 agosto 1950, n. 668, che apporta variazioni all'organico del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, recante norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376 e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere e n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a trenta posti di perito aggiunto di seconda classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, distinti nelle seguenti specialità:

a) agrari . . .	posti 3
b) geometri . .	» 12
c) meccanici	» 8
d) minerari	» 2

A' termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma qui appresso indicato, per ciascuna specialità:

a) per la specialità agrari: diploma di perito agrario;

b) per la specialità geometri: diploma di geometra;

c) per la specialità meccanici: diploma di perito industriale capo tecnico, specializzazione « meccanici » o « meccanici elettricisti »;

d) per la specialità minerari: diploma di perito industriale ad indirizzo specializzato per minerari.

Sono anche ammessi i titoli di studio corrispondenti, conseguiti a' termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il ventiseiesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia,

indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni quaranta:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) al 18 giugno 1953.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo) dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa - Piazza Mastai n. 11, Roma — entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalle domande dovrà risultare altresì

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme, previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7, 8 e 10, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero se, nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione;

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica, o dal cancelliere da lui delegato.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142 oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di apparte-

nenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

e) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel successivo art. 10 dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

f) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

g) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

h) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

i) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

m) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

n) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *n*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare.

Art. 10.

Gli invalidi di guerra e assimilati — nei cui confronti, a norma dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, non trovano applicazione i benefici della precedenza e della elevazione del limite massimo di età, previsti dall'art. 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375 — produrranno ai soli fini della preferenza a parità di merito, i seguenti documenti:

1) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà, per ciascuna specialità, sulle materie di cui ai programmi allegati al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

Per ciascuna specialità, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I vincitori del concorso, quali risulteranno dalle graduatorie formate per ciascuna specialità, saranno collocati, a norma dell'art. 5 del regio decreto 11 aprile 1940, n. 278, in una graduatoria unica, in base alla votazione riportata da ciascuno di essi ed ai titoli preferenziali eventualmente posseduti.

Art. 13.

Con successivi decreti Ministeriali saranno nominate, per ogni singola specialità, le Commissione esaminatrici e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 14.

Le graduatorie di cui all'art. 12 saranno approvate con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale parte II - dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 15.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, ovvero, qualora vengano esonerati dal servizio di prova, il trattamento di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 17.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 124. — TAFURI

Programma di esame per il concorso a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe - specialità « agrari »

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. *Algebra*: Calcolo letterale - Prodotti notevoli - Regola di Ruffini - decomposizione di un polinomio in fattori - equazioni di primo grado ad una incognita - sistemi di due equazioni di primo grado a due incognite - equazioni di secondo grado ad una incognita.

2. *Geometria*: Parallelismo e perpendicolarismo di rette nel piano - angoli - triangoli - quadrilateri - figure poligonali piane - poligoni regolari - cerchio - uguaglianza e similitudine delle figure piane - Misure delle aree.

Enti geometrici nello spazio - solidi geometrici - misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici.

3. *Fisica*: Nozione statica di forze - Equilibrio - Momenti delle forze - coppie - composizione e decomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicate ad un sistema rigido - Composizione delle coppie - Equilibri di corpi vincolati - Centro di gravità.

Cinematica del punto - Moto rettilineo uniforme - Moto rettilineo uniformemente vario - Moto di caduta dei gravi nel vuoto - Moto circolare uniforme - Inerzia - Massa - Lavoro ed energia - Potenza - Unità di lavoro e di potenza.

Proprietà principali dei solidi, liquidi e gas - temperatura - Termometri - Dilatazione termica - Quantità di calore - Calore specifico - Cambiamenti di stato - Primo principio della termodinamica.

Principali fenomeni magnetici - Campo magnetico - Bussola.

Principali fenomeni di elettrostatica - Corrente elettrica - Legge di Ohm e legge di Joule - Campo magnetico prodotto da una corrente.

Nozioni generali sulla induzione elettromagnetica - Nozioni principali sulle correnti alternate con particolare riguardo ai sistemi trifasi.

4. *Topografia*: Errori di misura: materiali, sistematici, accidentali - strumenti semplici e composti (descrizione, requisiti, verifiche, rettifiche): filo a piombo, paline, scopi, picchetti, livella a bolla di aria, nonio, microscopio - Misura diretta delle distanze: catena, nastri, triplometri - Cannocchiale topografico - Allineamenti - Squadro semplice - Diottra - Squadro a prismi - Strumenti per misura d'angoli: squadro graduato, bussola topografica, teodolite a cannocchiale capovolgibile o no - Regole diverse per la misura degli angoli orizzontali: regola di Bessel, ripetizione, reiterazione. Determinazione dei punti a mezzo di triangoli: per coordinate ortogonali; per irradiamento; per intersezione diretta, mista o laterale e inversa; per camminamento - Riduzione in scala - Determinazione delle aree da misure dirette sul terreno con squadro semplice e longimetri, e delle mappe (mezzi geometrici e meccanici di misura) - Partizione delle aree - Rettifica di confini.

Parte seconda.

Scienze naturali: Gli esseri viventi e loro suddivisione · Cellule e tessuti Organo Apparato Sistema Organismo Rapporto degli animali tra loro, colle piante e col mondo fisico che li circonda.

Morfologia e anatomia delle piante: cellula vegetale, caratteristiche, struttura, attività vitale, tipi di cellule, molti plicazione delle cellule Tessuti vegetali: principali tipi di tessuti e loro classificazione con riferimento alla struttura del fusto, della radice e della foglia Quadro sintetico della classificazione del regno vegetale Tallofite e cormofite Organizzazione generale di una pianta superiore Funzioni della vita delle piante ed organi destinati a compierle.

Radice fusto e foglia: loro forma normale, modificazioni e struttura Disposizione della foglia sul fusto fiore e sue parti Principali tipi d'infiorescenza Impollinazione diretta ed incrociata Fecondazione Frutto Principali tipi di frutto Seme Disseminazione e germinazione Moltiplicazione vegetativa Cenni sulla forma e sulle funzioni delle tallofite, con particolare riguardo ai bacteri.

Rapporto delle piante fra loro, cogli animali e col mondo fisico che le circonda.

Le varie funzioni della vita delle piante Nutrizione Cenni sui costituenti della sostanza vegetale e sulle sostanze alimentari della pianta Assorbimento radicale, trasporto e circolazione dell'acqua e delle sostanze assorbite, traspirazione, guttazione Foto sintesi Organicazione dell'azoto Materiali di riserva Migrazione delle sostanze elaborate Nutrizione delle piante eterotrofe Parassitismo e saprofitismo Simbiosi Respirazione Secrezione ed escrezione Accrescimento Cause esterne ed interne dell'accrescimento Durata della vita Riproduzione Principali modi di riproduzione nelle crittogame Riproduzione nelle fanerogame Impollinazione diretta ed incrociata Granello pollinico Ovulo Fecondazione Ibridazione Seme e frutto; loro struttura Disseminazione Germinazione Elementi di genetica: l'ereditarietà, la variabilità, le modificazioni, le combinazioni, la mutazione Ibridazioni ed ibridi, leggi di Mendel.

Concetto d'individuo e di specie Classificazione Nomenclatura binomia.

Crittogame: generalità e classificazione Tallofite: mixomiceti, batteri, alghe, funghi I più importanti funghi mangerecci e velenosi Licheni Briofite Pteridofite.

Patologia vegetale: Definizione e limiti della patologia vegetale: sua importanza per l'agricoltura Concetto di malattia Rapporti tra la pianta e l'ambiente - Classificazione delle malattie Malattie prodotte da cause inorganiche; da virus filtranti; da organismi viventi, vegetali, animali Predisposizione, recettività, resistenza, immunità Piante autotrofe e piante eterotrofe; saprofitismo, simbiosi mutualistica e simbiosi antagonistica o parassitismo Diffusione delle malattie parassitarie Condizioni d'ambiente favorevoli e condizioni sfavorevoli allo sviluppo dei parassiti I nemici naturali dei parassiti Mezzi di lotta preventivi e curativi contro le malattie parassitarie.

Malattie, alterazioni e danni prodotti da cause inorganiche; ferite Processi di cicatrizzazione Sfavorevoli influenze degli agenti meteorici (vento, grandine, fulmine) e delle temperature eccessive Lesioni relative più caratteristiche Polveri, liquidi, e gas tossici o causticanti Nozioni sulle principali malattie prodotte da virus filtranti e da parassiti vegetali Nemici animali delle piante: struttura e biologia degli insetti Nozioni sui caratteri esterni, ciclo biologico dei principali insetti, acari, vermi, molluschi e mammiferi che attaccano le piante coltivate Danni e rimedi.

Parte terza.

Agricoltura: Definizioni e parti dell'agricoltura l'agricoltura in relazione ai fattori naturali della produzione agraria · il clima ed i suoi elementi influenza della temperatura, della umidità, delle precipitazioni e delle altre meteore sulla vita delle piante cenno sulle condizioni climatiche delle varie regioni d'Italia regioni agrarie e coltivazioni tipiche.

Il terreno agrario origine, statificazione, giacitura ed esposizione del terreno agrario classificazione dei terreni.

Messa in coltura del terreno agrario terreni incolti e rimozione delle cause della incoltura: ostacoli che si oppongono alla coltivazione.

Difetti dei terreni coperti temporaneamente e permanentemente dall'acqua risanamento dei terreni umidi sistemazione degli scoli nei terreni pianeggianti.

Sistemazione dei terreni a superficie inclinata aumento dello spessore del terreno operazioni intese ad accrescere e mantenere la fertilità del terreno.

Irrigazione acque irrigatorie: loro origine, qualità, quantità, difetti e possibile correzione mezzi di presa e di conduzione dell'acqua sistemi di irrigazione.

Lavorazione del terreno e suoi scopi forze motrici animate ed inanimate.

Strumenti a mano ed a trazione pratica della lavorazione con i diversi strumenti lavori periodici e lavori annuali lavori complementari epoca della esecuzione dei lavori.

Ammendamenti e correttivi del terreno correzione e coltivazione dei terreni acidi, salsi ed alcalini.

La concimazione ed i concimi Classificazione dei concimi.

Moltiplicazione delle piante per via dei semi caratteri delle buone sementi ed in particolar modo della purezza e della germinabilità scelta dei semi - semina in semenzai ed a dimora pratica della semina.

Moltiplicazione delle piante per via vegetativa rizomi, tuberi, bulbi, gemme isolate, talee, propaggini diverse.

Vivai, piantonai, nestaiole trapianti: innesto e sue varie forme.

Principali coltivazioni erbacee da piano campo: esigenze di ambiente, tecnica culturale, avversità.

Chimica generale, inorganica e organica: Miscugli Composti Elementi Sostanze inorganiche ed organiche Costituzione della materia: Molecole ed atomi Peso atomico e molecolare Simboli e formule Valenza Reazioni ed equazioni chimiche Legge della conservazione della massa Cenni di stechiometria Aria Composizione in peso ed in volume · Ossidi ed anidridi Acqua Composizione dell'acqua in peso Elettrolisi Legge dei volumi Principio di Avogadro Legge delle proporzioni definite Legge delle proporzioni multiple.

Idrogeno Ossigeno Combustione Fiamma Ozono Cloro e acido cloridrico Ipocloriti e clorati Fluoro e acido fluoridrico Bromo Iodio Solfo Acido solfidrico Anidride solforosa e solforica (cenni) Acido solforico Azoto - Ammoniaca Sali di ammonio Composti ossigenati dell'azoto (cenni) Acido nitrico Nitrati Fosforo Acido fosforico · Fosfati Superfosfati Arsenico - Antimonio - Carbonio Ossido di carbonio Anidride carbonica Carbonati Silicio Anidride silicica Acido silicico Silicati Colloidi.

Nozioni sui principali metalli: loro stato naturale preparazioni e composti più importanti Leghe metalliche.

Nozioni generali sui principali composti del carbonio Formule di struttura Composti aciclici e ciclici con particolare riferimento alla chimica vegetale.

Chimica agraria: Terreno: Origine e formazione del terreno Costituenti fondamentali del terreno: sabbia, argilla, calcare: caratteri fisici e chimici, contenuto nei vari tipi di terreni Sostanza organica: sua decomposizione, per eremacausi e per umificazione; contenuto nei vari terreni e suoi effetti benefici e dannosi Ciclo del carbonio in natura - Acqua: d'idratazione igroscopica, capillare, libera · movimento dell'acqua nel terreno composizione della soluzione circolante optimum del contenuto di acqua per lo sviluppo delle piante.

Elementi nutritivi del terreno Proprietà fisiche del terreno e relazioni con i costituenti fondamentali Proprietà colloidali del terreno: dispersione e flocculazione del terreno Potere assorbente, suo meccanismo e sua importanza pratica Reazione del terreno Terreni acidi e terreni alcalini: loro correzione Processi microbiologici del terreno Ammonizzazione, nitrificazione, fissazione dell'azoto atmosferico mediante gli azoto-bacteri Denitrificazione Ciclo dello azoto in natura Analisi del terreno: meccanica, fisico-chimica e chimica Interpretazione dei risultati analitici.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 20 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Programma di esame per il concorso a dodici posti di perito aggiunto di 2ª classe - specialità « geometri »

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Algebra: Calcolo letterale - Prodotti notevoli - Regola di Ruffini Decomposizione di un polinomio in fattori Equazioni di primo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di primo grado con più incognite Problemi di primo grado Radicali Potenze ad esponente razionale Equazioni di secondo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di secondo grado Problemi di secondo grado.

Equazioni esponenziali - Logaritmi Progressioni aritmetiche e geometriche.

Geometria: Triangoli - Quadrilateri - Figure poligonali piane - Poligoni regolari Cerchio Uguaglianze e similitudine delle figure piane Misure delle aree.

Enti geometrici nello spazio Solidi geometrici Misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterari di facile discussione.

Trigonometria piana: Principi generali Funzioni circolari di archi notevoli Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo Relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque Applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

Elementi di geometria analitica: Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio Rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile Equazione della retta Equazione delle coniche.

Fisica: Nozione statica di forze - Equilibrio - Momenti delle forze Coppie Composizione e decomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicate ad un sistema rigido Proprietà e composizione delle coppie Equilibrio di corpi vincolati Centro di gravità.

Cinematica del punto Moto rettilineo uniforme Moto rettilineo uniformemente vario Moto di caduta dei gravi nel vuoto - Moto circolare uniforme Inerzia Massa Unità dinamica di forza Azione e reazione Nozioni sul moto armonico Pendolo semplice Lavoro ed energia Potenza Unità di lavoro e di potenza Energia di moto e di posizione Momenti di inerzia.

Proprietà principali dei liquidi Pressione Trasmissione della pressione nei liquidi Equilibrio dei galleggianti Proprietà principali dei gas Legge Boyle Misura della pressione dei fluidi (manometri, vacuometri).

Temperatura Termometri Dilatazione termica Equazione caratteristica dei gas Temperatura assoluta Quantità di calore Calore specifico Conduzione, irradiazione, convezione.

Cambiamenti di stato Calore di trasformazione Temperatura critica Vapori saturi e non saturi Cenni di igrometria.

Il primo principio della termodinamica Equivalente meccanico della caloria Principio della conservazione dell'energia Cenni sul secondo principio della termodinamica.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono Condensatori.

Principali fenomeni di magnetostatica Campo magnetico - Pila elettrica Corrente elettrica La corrente negli elettroliti Dissociazione elettrolitica Accumulatori.

Le leggi della corrente elettrica (Ohm, Joule) Resistenza elettrica dei conduttori Applicazioni dell'effetto termico della corrente Campo magnetico prodotto da una corrente e sue applicazioni.

Cenni sulla corrente negli aeriformi e sui fenomeni termoionici e fotoelettrici.

Induzione elettromagnetica e cenni sulle principali applicazioni.

Parte seconda.

Resistenza dei materiali: Generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici Carichi al limite di elasticità, di snervamento e di rottura Carico e grado di sicurezza - Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti Studio elementare della flessione delle travi Cenni sulle sollecitazioni composte Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di strutture nei casi più semplici.

Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato: Fondazioni - Consolidamento dei terreni Strutture portanti di edifici Solai - Scale Tetti - Terrazze - Opere complementari e di rifinimento Muri di sostegno delle terre Misurazione delle opere - Compiti particolareggiati Capitolati di appalto Tariffe di prezzi Cenni sui regolamenti edilizi e di igiene.

Materiali da costruzione: Materiali naturali (pietre, sabbia, ghiaia e pietrisco) Leganti Malte - Conglomerati - Laterizi Legnami Materiali metallici.

Materiali di finimento (materiali per pavimenti, tinteggiature e verniciature, vetri, impermeabilizzazioni).

Nozioni generali di idraulica: Principi di idrostatica e di idrodinamica Elementi di foronomia Moto dell'acqua nei canali e nei tubi Misura, ripartizione, utenza delle acque Calcoli di piccoli canali e condotte Difesa dei terreni dalle acque.

Topografia: Strumenti topografici e loro impiego nella pratica Controllo e rettifica degli strumenti topografici Metodi di rilevamento di fabbricati, di abitati e di terreni.

Estimo: Nozioni generali Sistemi di stima Stima di fabbricati e di terreni.

Parte terza.

Contabilità dei lavori.

Contratto di lavoro Aziende di costruzioni.

Caratteri ed organi Patrimonio e suoi elementi.

Classificazioni e valutazioni Inventari generali e speciali.

Concetti sul reddito Preventivi generali e speciali nelle imprese di costruzione.

Le scritture elementari nelle aziende dei lavori.

Libri comuni ad altre aziende Libri speciali Scritture speciali amministrativo contabili richieste per lavori eseguiti per conto dello Stato e di Enti pubblici Registri speciali per l'assistenza sociale degli operai.

Analisi dei prezzi Revisione dei prezzi.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) elementi di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 20 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Programma di esame per il concorso a otto posti di perito aggiunto di 2ª classe - specialità « meccanici »

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Algebra: Calcolo letterale Prodotti notevoli Regola di Ruffini Decomposizione di un polinomio in fattori Equazioni di primo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di primo grado con più incognite Problemi di primo grado Radicali Potenze ad esponente razionale Equazioni di secondo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di secondo grado Problemi di secondo grado.

Equazioni esponenziali Logaritmi Progressioni aritmetiche e geometriche.

Geometria: Triangoli Quadrilateri Figure poligonali piane Poligoni regolari Cerchio Uguaglianze e similitudine delle figure piane Misura delle aree.

Enti geometrici nello spazio Solidi geometrici Misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana: Principi generali Funzioni circolari di archi notevoli Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi Identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo Relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque Applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

Elementi di geometria analitica: Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio Rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile Equazione della retta Equazione delle coniche.

Fisica: Nozione statica di forze - Equilibrio - Momenti delle forze Coppie Composizione e decomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicazione ad un sistema rigido Proprietà e composizione delle coppie Equilibrio di corpi vincolati Centro di gravità

Rigidezza degli organi flessibili Trasmissione per mezzo di cingoli (cinghie, corde e catene).

Trasmissione per mezzo di sistemi articolati semplici Cenni sulle velocità critiche degli alberi Regolazione del moto di un albero Volani Regolatori.

Cenni sulle sollecitazioni dinamiche e sulla fatica Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Cenni sull'equilibramento statico, dinamico.

Elementi di macchine: Principi di idrostatica e di idrodinamica Elementi di foronomia Moto dell'acqua nei canali e nei tubi Portata dei corsi d'acqua Nozione pratica per la misura delle piccole portate.

Turbine idrauliche; pompe alternative; presse idrauliche; pompe centrifughe (nozioni sull'istallazione, sul funzionamento e sulla manutenzione).

Nozioni della termodinamica applicata alle macchine.

Rappresentazione grafica delle principali trasformazioni Diagramma di Mollier Cicli di operazioni negli apparati motori termici dei diversi tipi.

Motrici a vapore a stantuffo; turbine a vapore; condensatori; motori a combustione interna; ventilatori; compressori (nozioni sull'istallazione, sul funzionamento e sulla manutenzione).

Tecnologia meccanica: Legnami Caratteristiche di impiego Procedimenti e mezzi per le lavorazioni fondamentali a mano Macchine per la lavorazione dei legnami.

Metalli Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni meccaniche.

Operazioni di fonderia.

Foggiatura a freddo ed a caldo.

Fucine

Trattamenti dei materiali metallici (ricottura, tempra, rinvenimento, cenni sulla cementazione e nitrurazione degli acciai e sulla malleabilizzazione della ghisa).

Saldatura autogena ed elettrica.

Attrezzi ed utensili impiegati nella lavorazione al banco Operazioni di aggiustaggio.

Strumenti di misura e di controllo Calibri.

Macchine ed attrezzi per tranciare, punzonare, piegare, bordare, contornare, stampare, imbutire, chiodare.

Tornio parallelo e a revolver Alesatrice Trapano Pialatrice Limatrice Stozzatrice Fresatrice Macchine dentatrici Macchine rettificatrici.

Mole abrasive Utensileria di officina.

Elettrotecnica: Correnti alternate Generalità sulle grandezze periodiche Grandezze sinusoidali Valore massimo, frequenza, valore efficace.

Produzione di f. e. m. sinusoidale.

Cinematica del punto Moto rettilineo uniforme Moto rettilineo uniformemente vario Moto di caduta dei gravi nel vuoto Moto circolare uniforme Inerzia Massa Unità dinamica di forza Azione e reazione Nozioni sul moto armonico Pendolo semplice Lavoro ed energia Potenza Unità di lavoro e di potenza Energia di moto e di posizione Momenti di inerzia.

Proprietà principali dei liquidi Pressione Trasmissione della pressione nei liquidi Equilibrio dei galleggianti Proprietà principali dei gas Legge di Boyle Misura della pressione dei fluidi (manometri, vacuometri).

Temperatura Termometri Dilatazione termica Equazione caratteristica dei gas Temperatura assoluta Quantità di calore Calore specifico Conduzione, irradiazione, convezione.

Cambiamenti di stato Calore di trasformazione Temperatura critica Vapori saturi e non saturi Cenni di igrometria.

Il primo principio della termodinamica Equivalente meccanico della caloria Principio della conservazione dell'energia Cenni sul secondo principio della termodinamica.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono Condensatori.

Principali fenomeni di magnetostatica Campo magnetico Pila elettrica Corrente elettrica La corrente negli elettroliti Dissociazione elettrolitica - Accumulatori.

Le leggi della corrente elettrica (Ohm, Joule) Resistenza elettrica dei conduttori Applicazione dell'effetto termico della corrente Campo magnetico prodotto da una corrente e sue applicazioni.

Cenni sulla corrente negli aeriformi e sui fenomeni termoionici e fotoelettrici.

Induzione elettromagnetica e cenni sulle principali applicazioni.

Parte seconda.

Resistenza dei materiali: Generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Carichi al limite di elasticità, di snervamento e di rottura Carico e grado di sicurezza Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti Studio elementare della flessione delle travi Cenni sulle sollecitazioni composte Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

Elementi di meccanica applicata alle macchine: Resistenze passive Resistenza allo scorrimento e al rotolamento Casi semplici di equilibrio dei corpi, tenuto conto dell'attrito Resistenza del mezzo.

Cenni sulla composizione dei meccanismi Macchine Trasmissione del lavoro nelle macchine Rendimento Attrito fra corpi lubrificati Attrito nelle coppie rotoidali Principali tipi di supporti portanti e di spinta Sistemi di lubrificazione Cenni sui lubrificanti Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli o concorrenti Coppie dentate ad assi sghembi Eccentrici.

Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità.

Potenza di una corrente alternata Fattore di potenza Sistemi trifasi e loro concatenamento. Potenza di un sistema trifase.

Campo rotante Ferraris.

Generalità sulla struttura e sul funzionamento delle macchine elettriche; trasformatori; generatori e motori a corrente continua; generatori e motori a corrente alternata; convertitori e raddrizzatori Descrizione ed impiego dei principali strumenti di misure elettriche di tipo industriale.

Impianti industriali: Impianti più comuni per il sollevamento ed il trasporto dei materiali Combustione e combustibili dal punto di vista dell'impiego industriale Superficie di griglia e di riscaldamento Tiraggio naturale e forzato Preriscaldamento dell'aria di combustione - Classificazione e tipi principali di caldaie a vapore.

Economizzatori Surriscaldatori Accumulatori di vapore Apparecchi di controllo, di sicurezza e di alimentazione Depuratori Condotte di vapore e di acqua e loro accessori Esempi di schemi di impianti Manutenzione e condotta delle caldaie Controllo durante l'esercizio Rendimento Regolamento sulle caldaie a vapore.

Generalità sugli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento degli ambienti.

Generalità sulle apparecchiature delle cabine elettriche di trasformazione.

Generalità sugli impianti di distribuzione dell'energia elettrica per illuminazione e per forza motrice Esempi di schemi di impianti.

Generalità sugli impianti idrici.

Generalità sugli impianti telefonici.

Parte terza.

Prova grafica: Rappresentazione di parti e organi di macchine (disegni di costruzione, applicazione delle quote, segni convenzionali di lavorazione e di grado di precisione).

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) elementi di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 20 ottobre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Programma di esame per il concorso a due posti di perito aggiunto di 2ª classe - specialità « minerari »

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Algebra: Calcolo letterale Prodotti notevoli Regola di Ruffini Decomposizione di un polinomio in fattori Equazioni di primo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di primo grado con più incognite Problemi di primo grado Radicali Potenze ed esponente razionale Equazioni di secondo grado ad un incognita Sistemi di equazioni di secondo grado Logaritmi Progressioni aritmetiche e geometriche.

Geometria: Triangoli Quadrilateri Figure poligonali piane. Poligoni regolari Cerchio Uguaglianza e similitudine delle figure piane Misure delle aree.

Enti geometrici nello spazio Solidi geometrici Misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana: Principi generali Funzioni circolari di archi notevoli Formule di addizioni, duplicazione e bisezione degli archi Identità ed equazioni trigonometriche. Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo Relazioni *tra gli elementi di un triangolo qualunque* Applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

Elementi di geometria analitica: Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica di funzioni ad un variabile Equazione della retta Equazione delle coniche.

Fisica: Nozione statica di forze Equilibrio Momenti delle forze Coppie Composizione e decomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicate ad un sistema rigido Proprietà e composizione delle coppie Equilibrio di corpi vincolati Centro di gravità.

Cinematica del punto Moto rettilineo uniformemente vario Moto di caduta dei gravi nel vuoto Moto circolare uniforme Inerzia Massa Unità dinamica di forza Azione e reazione Nozioni sul moto armonico Pendolo semplice Lavoro ed energia Potenza Unità di lavoro e di potenza Energia di moto e di posizione Momenti di inerzia.

Proprietà principali dei liquidi Pressione Trasmissione della pressione nei liquidi Equilibrio dei galleggianti Proprietà principali dei gas Legge di Boyle Misura della pressione dei fluidi (manometri, vacuometri).

Temperatura Termometri Dilatazione termica Equazione caratteristica dei gas Temperatura assoluta Quantità di calore Calore specifico Conduzione, irradiazione, convezione.

Cambiamenti di stato Calore di trasformazione Temperatura critica Vapori saturi e non saturi Cenni di igrometria.

Il primo principio della termodinamica Equivalente meccanico della caloria Principio della conservazione dell'energia Cenni sul secondo principio della termodinamica.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono Condensatori.

Principali fenomeni di magnetostatica Campo magnetico Pila elettrica Corrente elettrica La corrente negli elettroliti Dissociazione elettrolitica Accumulatori.

Le leggi della corrente elettrica (Ohm, Joule) Resistenza elettrica dei conduttori Applicazione dell'effetto termico della corrente Campo magnetico prodotto da una corrente e sue applicazioni.

Cenni sulla corrente negli aeriformi e sui fenomeni termoionici fotoelettrici.

Induzione elettromagnetica e cenni sulle principali applicazioni.

Elettrotecnica: Correnti alternate Generalità sulle grandezze periodiche Grandezze sinusoidali Valore massimo, frequenza, valore efficace.

Produzione di F. e. m. sinusoidale Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità.

Potenza di una corrente alternata Fattore di potenza.

Sistemi trifasi e loro concatenamento - Potenza di un sistema trifase Campo rotante Ferraris.

Generatori di corrente continua Generalità sulla loro struttura e sul loro funzionamento Circuito magnetico - Avvolgimenti Armature bipolari e multipolari F. e. m. generata Potenza e rendimenti.

Vari modi di eccitazione Cenni sulla regolazione e sull'accoppiamento.

Generatori di corrente alternata Struttura e funzionamento degli alternatori F. e. m. generata Potenza e rendimenti.

Cenni sull'accoppiamento in parallelo degli alternatori.

Motori Funzionamento dei motori a corrente continua - Coppia motrice Avviamento e regolazione della velocità.

Motori asincroni trifasi: funzionamento, scorrimento, coppia motrice. Avviamento dei motori asincroni.

Cenni sui motori monofasi.

Trasformatori. Generalità sulla struttura e sul funzionamento. Tipi principali di trasformatori monofasi e trifasi. Autotrasformatori Accoppiamento dei trasformatori.

Amperometri e Voltmetri di tipo industriale per corrente continua e per corrente alternata. Shunt e resistenze addizionali Trasformatori di misura.

Misure di resistenza col metodo dell'Amperometro e Voltmetro.

Ohmmetri Wattometri e misure di potenza.

Contatori e verifiche relative.

Conversione della corrente Gruppi motori Dinamo - Convertitrici Raddrizzatori di vario tipo.

Cenni sulla carica e la scarica degli accumulatori Batterie di accumulatori e loro impiego.

Impianti di produzione e trasporto dell'energia elettrica. Generalità sugli impianti termoelettrici Quadri di distribuzione ed apparecchi di manovra, di misura, di regolazione e di protezione.

Applicazioni principali relative agli impianti d'illuminazione, di forza motrice, di sollevamento e di trasporto con particolare riguardo a quelli in uso nelle miniere.

Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio degli impianti elettrici Casi più comuni d'infortunio e soccorsi di urgenza.

Parte seconda.

Resistenza dei materiali: Generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici Carichi al limite di elasticità, di snervamento e di rottura Carico e grado di sicurezza Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti Cenni sulle sollecitazioni composte Verifica della resistenza e calcolo delle dimensioni di travi e di strutture nei casi più semplici.

Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato: Fondazioni Consolidamento dei terreni Strutture portanti di edifici Solai Scale Tetti Terrazze Opere complementari e di rifinimento Muri di sostegno delle terre Misurazione delle opere Computi particolareggiati Capitolati di appalto Tariffe di prezzi.

Materiali da costruzione: Materiali naturali (pietre, sabbia, ghiaia e pietrisco) Materiali metallici Legnami Materiali artificiali: Laterizi Leganti Malte Conglomerati Materiali di finimento (materiali per pavimenti, tinteggiature e verniciature, vetri, impermeabilizzazioni).

Nozioni generali di idraulica: Principi di idrostatica e idrodinamica Elementi di foronomia Moto dell'acqua nei canali e nei tubi Misura, ripartizione, utenza delle acque Calcoli di piccoli canali e condotte Difese dei terreni dalle acque.

Topografia: Strumenti topografici e loro impiego nella pratica Controllo e rettifica degli strumenti topografici Metodi di rilevamento a giorno ed in sotterraneo.

Parte terza.

Mineralogia: I minerali Caratteri morfologici - Elementi di cristallografia Caratteri fisici dei minerali Caratteri chimici ed organolettici dei minerali Mineralogia descrittiva.

Geologia Petrografia Roccie sedimentarie, eruttive e scistose-cristalline Scisti cristallini Geologia statica Ere geologiche e loro suddivisione.

Arte mineraria: Ricerche minerarie Sondaggi Abbattimento delle rocce senza esplosivi Esplosivi Preparazione dei fori da mina Caricamento e piazzamento delle mine Opere di sostegno dei lavori sotterranei - Scavo di gallerie, fornelli e discenderie Escavazione dei pozzi Sbarramenti e porte stagne Trasporti Coltivazioni a giorno Coltivazioni in sotterraneo Estrazione attraverso pozzi e gallerie Eduzione delle acque Ventilazione Illuminazione e impianti elettrici Accidenti e misure di sicurezza.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) elementi di contabilità generale dello Stato;

3) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

4) legislazione mineraria.

Roma, addì 20 ottobre 1956

Il Ministro ANDREOTTI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato Servizio affari generali e personale Piazza Mastai n. 11 ROMA

Il sottoscritto
nato a (prov di .) il
(1) e residente in
(prov. .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso a posti di perito aggiunto di 2ª classe specialità nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

., li 1956

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

V : per l'autenticità della firma del sig. . . .
(5) . . . .

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra capo di famiglia numerosa;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente dall'I.R.C.E. alla data del 18 giugno 1953; colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5744)

PREFETTURA DI MODENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il decreto prefettizio in data 7 marzo 1956, n. 10985/3ª San. con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

La Commissione giudicatrice pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Cerulli dott. Ettore, vice prefetto.

Componenti:
Renzulli dott. Alberto, medico provinciale;
Coppo prof. Mario, docente in clinica medica;
Galli prof. Giuseppe, docente in clinica chirurgica;
Orlandi dott. Albano, medico condotto.

Segretario:
Materia dott. Ettore, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Modena, addì 2 novembre 1956

Il prefetto: CERUTTI

(5678)

PREFETTURA DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 7019-3ª/S. del 3 aprile 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:
Loris dott. Cardona, veterinario provinciale di Bari;
Marcato prof. Arnaldo, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Montemagno prof. Francesco, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria presso l'Università di Napoli;
Bruno dott. Giuseppe, veterinario condotto.

Segretario:
Perna dott. Bartolomeo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Matera, addì 29 ottobre 1956

Il prefetto: TEDESCO

(5673)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 7019-3ª/S. del 3 aprile 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:
Segreto dott. Francesco, medico provinciale;
Bronzini dott. Domenico, primario reparto ostetricia dell'Ospedale civile di Matera;
Panetta dott. Antonio, libero esercente specializzato in ostetricia;
Boccia Gaetana, ostetrica condotta.

Segretario:
Stranges dott. Francesco, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Matera, addì 29 ottobre 1956

Il prefetto: TEDESCO

(5675)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 7019-3ª/S. del 3 aprile 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:
Segreto dott. Francesco, medico provinciale;
Guerricchio dott. Antonio, primario medico Ospedale di Matera;
Guazzieri prof. Gennaro, primario chirurgo Ospedale di Matera;
Pellegrini dott. Pietrangelo, medico condotto di Matera.

Segretario:
De Donato dott. Francesco, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Matera, addì 29 ottobre 1956

Il prefetto: TEDESCO

(5676)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 7020-3ª/S. del 3 aprile 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di ufficiale sanitario di Matera e Miglionico vacanti in Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854 che modifica l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 modificato dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in Provincia al 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;
Ferrannini prof. Alfredo, docente in patologia medica;
Segreto dott. Francesco, medico provinciale;
Romano dott. Vincenzo, ufficiale sanitario.

Segretario:
Toscano dott. Livio, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Matera, addì 29 ottobre 1956

Il prefetto: TEDESCO

(5674)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.